

Il G.I., dato atto che l'udienza del 13 luglio 2021 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221, 2° c., d.l. 34/20 e che entrambe le parti hanno depositato proprie note,

pronuncia l'allegata ordinanza, senza darne lettura.

\*\*\*

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE 1° CIV - CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento n. 863/21

introdotto da:

Avv. G. Berti),

nei confronti di:

Inps (Avv. M. Melograni)


ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

la ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, denuncia il comportamento discriminatorio dell'Inps che ha negato il riconoscimento dell'assegno di natalità, richiesto in data 8.11.18, non essendo l'istante titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'Inps si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.



L'art. 1 c. 125, l. 190/14 riconosce un assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il giorno 1.1.15 e il 31.12.17, quando si tratti di figlio di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9 t.u. sull'immigrazione. Disposizioni successive dispongono l'estensione della provvidenza ai nati sino al 2021. La figlia del ricorrente è nata il 2019.

A termini della legge nazionale, la ricorrente non avrebbe diritto pertanto a tale provvidenza.

La ricorrente denuncia però il contrasto di tale disposizione con la dir. UE 2011/98/UE, e segnatamente con l'art. 12 che, con riguardo a lavoratori di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) e c) - per quel che qui interessa la lett. c), che riguarda i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale - stabilisce che essi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro anche quanto ai settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE 883/04.

Con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale spettanti ai cittadini dei paesi terzi, la dir. 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e trasposta con il d.lgs 3/07 garantisce ai soggiornanti di lungo periodo lo stesso trattamento dei cittadini nazionali per quel che riguarda, in particolare, le "prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale" (art. 11, paragrafo 1, lettera d).

La dir. 2011/98/UE si prefigge di "garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri" (considerando n. 2), di dare ulteriore impulso a "una politica di immigrazione coerente" e di "ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno



Stato membro" (considerando n. 19), creando, anche per tale via, i presupposti dell'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi.

In questa prospettiva si inquadra la scelta di "definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo", in modo da "creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell'Unione" e da "riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte" (considerando n. 19).

Il settore della sicurezza sociale è definito dal regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli Stati, nell'organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale e nel fissare "le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse" (considerando n. 26), devono osservare tali prescrizioni.

In questo contesto si colloca l'art. 12 della direttiva, per il quale "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale" (art. 3, paragrafo 1, lettera c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, in particolare, "i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004" (art. 12, paragrafo 1, lettera e).

L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, nel delimitare l'ambito di applicazione *ratione materiae*, stabilisce che le previsioni dello stesso si applichino a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti "le prestazioni di maternità e di paternità assimilate" (lettera b) e "le prestazioni familiari" (lettera j), che l'art. 1, lettera z), del medesimo regolamento definisce come "tutte le prestazioni in natura o in denaro



destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I\*.

L'art. 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva dispone che il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale possa essere limitato dagli Stati membri e che, tuttavia, non possa essere ristretto "per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati".

Con riguardo ai sussidi familiari, gli Stati membri possono, inoltre, decidere di non applicare il principio di parità di trattamento "ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto".

Con il d.lgs 40/14 (Attuazione della dir. 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro), lo Stato italiano ha disciplinato il permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e non si è avvalso in maniera espressa della facoltà di introdurre le deroghe indicate dalla direttiva.

Quanto all'assegno di natalità, la disposizione dell'art. 1, c. 125 l. 190/94 lo riconosce in generale ai genitori che abbiano redditi non superiori ad € 25000 secondo gli indicatori ISEE. Se però i genitori sono cittadini extra comunitari, si richiede l'ulteriore requisito della titolarità del permesso di lungo soggiorno ex art. 9 d.lgs. 286/98, con la conseguenza che la prestazione può essere erogata solo ai cittadini extracomunitari che abbiano dimostrato di disporre di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'art.



29, c. 3, lett. b) d.lgs. 286/98, nonché di un alloggio idoneo e di aver superato un test di conoscenza della lingua italiana.

La disposizione si caratterizza quindi per l'adozione di un criterio di selezione dei beneficiari affidato a ragioni di nazionalità e di contemporanea presenza di condizioni economico sociali peculiari – compendiate nel rinvio all'art. 9 d.lgs. 286/98, relative ai soli cittadini extracomunitari, essendo invece comuni a cittadini europei ed extracomunitari gli ulteriori requisiti dell'attualità della residenza in Italia e della percezione di redditi non superiori alle soglie sopra indicate.

Il diniego dell'assegno di natalità integra una discriminazione a causa della nazionalità, come vietato dall'art. 12 lett. e), dir. 2011/98, che espressamente prevede il diritto dei lavoratori di cui all'art. 3, par. 1, lett. c), di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento (CE) n. 883/04.

L'assegno di natalità soddisfa i requisiti richiesti dalla CGUE per essere qualificato prestazione di sicurezza sociale e cioè che sia attribuita prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e si riferisca a uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 3, par. 1, reg. 883/04. Le deroghe alla parità di trattamento possono essere invocate solo quando lo Stato membro abbia chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse.

Lo scrivente sa che sulla materia la Corte di Cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1, c. 125, l. 190/14, anche con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e che la Corte Costituzionale ha sottoposto alla CGUE la questione pregiudiziale se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che estenda agli stranieri titolari del permesso unico cui alla dir. 2011/98/UE l'assegno di natalità e l'assegno di maternità già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.



Tuttavia nello stesso provvedimento con cui la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale si afferma che è sempre possibile un giudizio di incompatibilità della disposizione nazionale con la previsione dell'art. 12, par. 1, lett. e), dir. 2011/98/UE, giudizio che porta all'esercizio del potere dovere di disapplicare la norma nazionale.

I principi del giusto processo impongono anche una ragionevole celerità nella decisione, specie quando siano in gioco diritti fondamentali dell'individuo e della famiglia, nel momento peculiare della prima infanzia dei figli.

Va quindi riconosciuta la provvidenza richiesta, col favore delle spese.

p.q.m.


ordina all'Inps di riconoscere a \_\_\_\_\_ l'assegno di natalità di cui all'art. 1, c. 125, l. 190/14;

condanna l'Inps a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1800,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.


In Padova, li 13.07.21

Il Giudice

Dott. Mauro Dallacasa



Depositato in Cancelleria  
Padova, 13/7/2021  
Il Cancelliere



e A.T.  
14 LUG. 2021

